

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5400 del 28/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 ĩ DITTA BOSSONI AUTOMOBILI SPA. ATTIVITÀ PRINCIPALE: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VEICOLI E OFFICINA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI SVOLTI IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE N. 111.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5526 del 27/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – DITTA BOSSONI AUTOMOBILI SPA.
ATTIVITÀ PRINCIPALE: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VEICOLI E OFFICINA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI SVOLTI IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE N. 111.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 101784 del 27/08/2021, acquisita al prot. Arpae n. 132683 in pari data, è stata presentata dalla Ditta BOSSONI AUTOMOBILI SPA, con sede legale a Cremona (CR), Via Castelleone n. 134, (P.Iva 00105830194) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "commercio al dettaglio di veicoli e officina autoveicoli", svolta nell'insediamento sito in Comune di Piacenza, via Emilia Pavese n. 111, per i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerato che:

- con nota prot. n. 139987 del 10/09/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 e contestualmente è stata richiesta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 145691 del 22/09/2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;

Acquisito il supporto istruttorio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 9 del 26/10/2021 - Sinadoc n. 24419), dal quale risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, costituito dalla miscelazione di:
 - acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio autoveicoli in uscita dalla autofficina, trattate da un impianto costituito da vasca di dissabbiatura, vasca di disoleazione, impianto di Bio-Ossidazione (Depur Padana Acque mod. Ecobiox-C), vasca di accumulo acqua depurata ed impianto di filtrazione a materiale inerte e attivo;
 - acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio pavimenti dell'autofficina, trattate da un impianto costituito da separatore di oli e idrocarburi (P.P.E. serie Cromaoil mod. 400) dimensionato per superfici 50-400 mq;
 - acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite da acque di condensa della caldaia e dei condizionatori d'aria e da acque derivanti dal controlavaggio delle resine dell'addolcitore;
 - acque reflue domestiche, provenienti dagli spogliatoi del personale e dai servizi igienici dello stabile, trattate mediante una Fossa Imhoff (P.P.E. serie Biocroma mod. 2000) dimensionata per 15 A.E. e un degrassatore (P.P.E. serie Cromadeg mod. 200) dimensionato per 10 A.E.;
 - acque meteoriche di copertura (pluviali) e di dilavamento di parte dei piazzali in disponibilità della Ditta;
- il pozzetto fiscale, ubicato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, è stato individuato con la sigla "Campionamento 2" nella "Tavola 2 - Schema Fognario Planimetria piano seminterrato, piano terra" trasmessa con le integrazioni del 22/09/2021;
- presso l'insediamento è presente anche un ulteriore scarico (S2) di acque reflue esclusivamente meteoriche di copertura e dilavamento piazzali che non necessita di autorizzazione e che risulta automaticamente ammesso in pubblica fognatura;

Atteso che:

- con nota prot. n. 147191 del 24/09/2021 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nonchè il parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995;
- con nota prot. 126663 del 21/10/2021, acquisita al prot. Arpa n. 162591 in pari data, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 2335 del 21/10/2021 (allegata al presente provvedimento), con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - è stato espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta BOSSONI AUTOMOBILI SPA, con sede legale a Cremona (CR), Via Castelleone n. 134, (P.Iva 00105830194) per l'attività di "commercio al dettaglio di veicoli e officina autoveicoli", svolta nell'insediamento sito in Comune di Piacenza, via Emilia Pavese n. 111, comprendente i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2335 del 21/10/2021, trasmessa con nota prot. n. 126663 del 21/10/2021, assunta al prot. Arpae n. 162591 in pari data, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di dare atto che, per lo scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue industriali, devono essere rispettati, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni, come anche disposte dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza:

a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie, dei pozzetti d'ispezione e dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 3 mc., mentre quello annuo massimo scaricabile è fissato in 800 mc.;

h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro

necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.